

## SCHEMA DI CONTRATTO

**OGGETTO:** Servizi di sorveglianza, biglietteria, bookshop, accoglienza e assistenza al pubblico per i musei e le sedi espositive del Comune di Trieste.

### ART. 1) – OGGETTO

Il Comune di Trieste affida a ....., che a mezzo del/della sopraindicato/a legale rappresentante/procuratore speciale accetta senza riserva alcuna, i servizi di sorveglianza, biglietteria, bookshop, accoglienza ed assistenza al pubblico per i musei del Comune di Trieste.

L'appaltatore si obbliga ad espletare il servizio in piena autonomia organizzativa e gestionale in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto e alle condizioni proposte nell'offerta tecnica, conservati in atti, nonché al Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) allegato sub “.....” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, oltre a tutte le condizioni di legge.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il Capitolato d'appalto richiamato nel bando di gara del ..... fa parte integrante del contratto ancorchè formalmente non allegato al medesimo.

### ART. 2) – DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di tre anni, decorrenti dalla data di avvio del servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori tre anni.

Il Comune di Trieste esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, commi 10 e 11 del Codice dei contratti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto, o più favorevoli per la Stazione appaltante.

### ART. 3) - SOSPENSIONE

Il Comune ordina la sospensione del servizio qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione potrà essere ordinata per:

- avverse condizioni climatiche;
- cause di forza maggiore;
- inadempienze in materia di sicurezza;
- lavori di ristrutturazione e manutenzione;
- altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione delle prestazioni.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Comune comunicherà la

ripresa dell'esecuzione del servizio.

Per la durata della sospensione il concessionario non potrà pretendere compenso o indennizzo di sorta.

Il periodo di sospensione sarà computato e recuperato.

#### **ART. 4) – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI**

Il corrispettivo viene liquidato in rate mensili solari posticipate verso presentazione di fatture, regolari e conformi alle prestazioni fornite. Le fatture devono essere distinte per gli edifici “rilevanti IVA” e quelli “non rilevanti IVA”, come indicato successivamente dal Comune di Trieste, ed indicare per ogni museo le ore di servizio prestate.

In caso di raggruppamenti d'impresa è cura di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione delle attività di propria competenza.

I pagamenti del Comune di Trieste sono eseguiti a favore della mandataria, la quale provvede a liquidare alle mandanti le rispettive competenze. Non sono ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI. Spetta alla capogruppo prendere visione e verificare le rendicontazioni delle mandanti comunicandone l'esito al Comune di Trieste.

Le fatture devono essere emesse in base alle normative vigenti e alle esigenze contabili del Comune di Trieste e trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare al Comune di Trieste, Codice Univoco Ufficio B87H10; devono riportare il CIG, il numero della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio, il codice identificativo dell'Ufficio di carico MSTOA e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio.

Per poter procedere al pagamento delle fatture, in base a quanto disposto dal D.L. 124/2019 convertito in L. 17 dicembre 2019, n. 136, ed in particolare a quanto previsto all'art. 4, l'appaltatore deve trasmettere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione del servizio, distinte per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Le suddette deleghe devono essere trasmesse entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali unitamente ad un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati direttamente nell'esecuzione del servizio nel mese precedente, identificati mediante codice fiscale, con indicazione:

- del dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione del servizio affidato;
- dell'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- del dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Qualora l'appaltatore non ottemperi ovvero risulti omesso o insufficiente il versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, viene sospeso, finché perdura l'inadempimento. Il pagamento dei corrispettivi maturati dall'appaltatore sino alla concorrenza del 20% del valore complessivo del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, con comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. In tal caso rimane preclusa ogni azione esecutiva da parte dell'appaltatore finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

In alternativa l'appaltatore può comunicare, mediante autocertificazione ai sensi del D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista, dei seguenti requisiti:

- essere in attività da almeno tre anni;
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi;

- aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 Euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

(Quest'ultima disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).

Inoltre, l'appaltatore si impegna, pena la mancata liquidazione e pagamento delle fatture, a trasmettere quanto indicato negli articoli 4 (Fabbisogno presunto) e 10 (Personale) del Capitolato.

L'appaltatore deve esibire, su richiesta del Comune di Trieste, copia del Libro Unico del Lavoro (LUL), i modelli attestanti la denuncia contributiva mensile (INPS modello DM 10) del personale impiegato nel servizio e il relativo modello di versamento F24 regolarmente quietanzato per avvenuto pagamento, inerente al periodo fatturato e/o richiesto dalla stazione appaltante.

I pagamenti vengono effettuati per il tramite del Servizio di Tesoreria comunale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture presso il sistema di interscambio delle fatture elettroniche dell'Ente e a fronte del ricevimento della relativa documentazione da parte del Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi, fatte salve le verifiche di cui sopra.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari ad acquisire preventivamente il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dagli Enti abilitati al rilascio, in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il DURC.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione Entrate non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

La liquidazione può essere sospesa, oltre a quanto previsto dalle norme di legge qualora, per il servizio del mese al quale la fattura si riferisce, siano stati contestati addebiti all'appaltatore; in tal caso la liquidazione avviene soltanto dopo la conclusione della procedura di cui all'art. 22 (Contestazioni e penalità) del Capitolato.

L'importo relativo agli oneri della sicurezza verrà fatturato e liquidato separatamente.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 è dovuta all'appaltatore una somma a titolo di anticipazione pari al 20% del valore del contratto.

L'importo dell'anticipazione è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto dopo la stipulazione del contratto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni, con il relativo recupero graduale nel corso dello stesso anno.

L'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione più l'IVA maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della

prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune di Trieste.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 18 della Legge sulla Contabilità dello Stato – R.D. 18.11.1923, n. 1440 – si precisa che i pagamenti verranno effettuati con versamento sul conto corrente di cui al successivo art. 5, con esonero dell'amministrazione pagante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti.

## **ART. 5) – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3, anche nei confronti delle ditte fornitrici e subappaltatrici per tutta la filiera di approvvigionamento.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'appaltatore indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) di riferimento da utilizzare per i pagamenti è il seguente:

\_\_\_\_\_.

## **ART. 6) – CAUZIONE**

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente Capitolato e il relativo contratto, l'appaltatore deve costituire una cauzione definitiva in conformità a quanto stabilito dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia può essere ridotta così come previsto dall'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023. L'importo della cauzione ammonta a Euro

\_\_\_\_\_.

A tal fine l'appaltatore ha:

- costituito la cauzione con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
- prodotto la fideiussione bancaria / polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ conservata in atti.

La polizza fideiussoria dovrà riportare la clausola espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Trieste può in qualsiasi momento ritenere sul deposito cauzionale definitivo i crediti derivanti dal presente contratto, dandone comunicazione all'appaltatore; quest'ultimo ha l'obbligo di reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione stessa. Tale clausola dovrà essere esplicitamente riportata nella polizza fideiussoria o nella fideiussione

bancaria.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, il deposito cauzionale definitivo viene incamerato a titolo di penale, fatto salvo il diritto del Comune di Trieste al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **ART. 7) – PERSONALE**

L'appaltatore accetta le clausole sociali indicate all'art. 14, in linea con le previsioni di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea.

L'appaltatore nello svolgimento del servizio richiesto, sarà obbligato a svolgere la propria attività ottemperando a quanto previsto nel Capitolato ed in particolare dall'articolo 10 (Personale) e 12 (Oneri previdenziali ed assistenziali).

## **ART. 8) – SICUREZZA**

L'Amministrazione comunale promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto e in tale ambito fornirà all'appaltatore copia della documentazione in suo possesso attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ove avrà esecuzione il presente appalto, ivi compreso il documento di valutazione dei rischi, il piano di emergenza e di evacuazione, il documento unico di valutazione dei cosiddetti rischi interferenziali (in seguito DUVRI).

Il Comune di Trieste si impegna, inoltre, a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti di valutazione, così come previsto all'art. 26, 3° comma D. Lgs. 09/04/2008 n° 81.

L'indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti all'appaltatore per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto tiene conto – a prescindere dall'offerta dell'impresa – degli oneri per la sicurezza che l'aggiudicatario dovrà sostenere in osservanza a quanto contenuto nel suddetto DUVRI.

Tutte le attività descritte nel Capitolato – sia che comportino compresenza di personale comunale operativo, sia che non la comportino – dovranno essere svolte dall'appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro, osservando altresì per le prime quanto specificato nel predetto documento di valutazione dei rischi interferenziali.

Il Referente dell'appaltatore deve conoscere e far conoscere al personale impiegato nei servizi i documenti sopraindicati e le procedure in esso contenute con particolare attenzione a quelle previste per l'evacuazione del pubblico in caso di emergenza.

## **ART. 9) – COPERTURA ASSICURATIVA**

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dall'esecuzione dei servizi prestati ai beni immobili e mobili nonché in generale a persone e/o a cose, nonché ai rischi gravanti sul personale addetto e sugli utenti sollevando il Comune di Trieste da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'appaltatore inoltre risponde direttamente di qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro.

L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare, con assicuratore primario e debitamente autorizzato dall'Ivass all'esercizio del ramo Responsabilità Civile Generale, una polizza di Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera avente per oggetto il medesimo oggetto del presente appalto, con un massimale unico e per sinistro di euro 3.000.000,00 con un sotto limite di euro 1.500.000,00 per prestatore d'opera, avente la durata pari alla durata del presente appalto e prevedere l'estensione

danni a cose di terzi da incendio.

E' ammesso il pagamento annuale della polizza, con più rinnovi sino al completamento della durata dell'appalto. La polizza dovrà essere posta in visione al Comune di Trieste in originale o in copia conforme, debitamente quietanzata, dall'assicuratore per conferma di copertura, prima dell'avvio dell'appalto. Ad ogni rinnovo, e sino alla scadenza dell'appalto in oggetto, entro 15 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa, l'appaltatore dovrà consegnare al Comune di Trieste la quietanza di rinnovo, in originale o copia conforme, debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di copertura.

La polizza deve annoverare tra gli assicurati anche il Comune di Trieste. Inoltre la polizza deve prevedere l'espressa accettazione da parte dell'assicuratore di notificare al Comune di Trieste, all'indirizzo PEC [comune.trieste@certgov.fvg.it](mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it), l'eventuale mancato pagamento dei premi, la disdetta, il recesso od il mancato rinnovo della polizza, e di non apportare alla suddetta polizza alcuna variazione se non con il consenso del Comune di Trieste.

L'appaltatore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'appaltatore risponde, comunque, degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune di Trieste anche al di fuori del massimale di polizza.

A garanzia di quanto sopra indicato il concessionario ha stipulato la polizza di responsabilità civile dell'impresa n. ...., conservata in copia in atti.

#### **ART. 10) – PENALI**

Le penalità in caso di irregolarità nell'espletamento del servizio in concessione indicato in oggetto verranno calcolate ai sensi dell'art. 22 (Contestazioni e penalità) del Capitolato.

#### **ART. 11) – REVOCA DELL'AFFIDAMENTO E RISOLUZIONE**

Si applicano le cause di risoluzione del contratto previste nell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile e con le modalità ivi indicate.

Le parti convengono che si procederà alla risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile a seguito di invio all'appaltatore, tramite pec, della comunicazione con la quale il Comune di Trieste dichiara che intende avvalersi della clausola risolutiva nei casi previsti dall'art. 24 (Risoluzione del contratto) del Capitolato.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento del deposito cauzionale da parte del Comune, fatto salvo il diritto ad agire in giudizio per il riconoscimento degli eventuali danni subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'appaltatore.

Nel caso di fallimento dell'appaltatore il presente contratto si intenderà ipse iure automaticamente risolto.

#### **ART. 12) - RECESSO**

Qualora l'appaltatore receda dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune di Trieste si rivale sul deposito cauzionale a titolo di penale, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Il Comune di Trieste può recedere dal contratto in qualunque tempo in base al disposto e con le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

#### **ART. 13) – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1), lettera d), D. Lgs. 36/2023.

Nel caso di cessione d'azienda, cessione o affitto di ramo d'azienda la cessione deve essere

comunicata al Comune di Trieste almeno 45 giorni prima della data di decorrenza mediante trasmissione del relativo contratto, indicando il nominativo del referente del cessionario per il servizio con recapito telefonico anche di telefonia mobile ed e\_mail.

#### **ART. 14) – SUBAPPALTO**

Essendo l'appaltatore chiamato a operare in un contesto altamente specifico e particolarmente delicato, vista la presenza di beni storici, artistici, naturalistici e tecnologici esposti e/o conservati nelle varie sedi museali, le quali sono esse stesse tutelate e sottoposte ai vincoli per il loro interesse storico-artistico, si ritiene fondamentale che l'interlocutore dell'intero appalto sia unico. Pertanto, nessuna delle attività previste dal Capitolato risulta, nemmeno parzialmente, subappaltabile.

#### **ART. 15) – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DELL'ART. 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente atto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte del concessionario la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

#### **ART. 16) – PATTO D'INTEGRITÀ**

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto d'Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto d'Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

#### **ART. 17) – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dall'appaltatore formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Comune di Trieste, come indicato nell'Informativa Privacy del Comune di Trieste allegata al Capitolato.

#### **ART. 18) – RISERVATEZZA**

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per all'esecuzione dell'appalto. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti,

consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679).

#### **ART. 19) – RINVIO**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, alle disposizioni dettate in materia dal D. Lgs.36/2023 e s.m.i., nonché a quelle del Codice Civile e le altre disposizioni vigenti sia in materia di appalti e contratti pubblici sia in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **ART. 20) – CONTROVERSIE**

Per le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'appaltatore il foro competente è quello di Trieste, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **ART. 21) – SPESE**

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'appaltatore.

#### **ART. 22) – DOMICILIO**

L'appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a ....., ove elegge domicilio agli effetti del presente atto, con recapito telefonico, e\_mail e fax.

Ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Speciale l'appaltatore indica la propria sede operativa nel Comune di Trieste al seguente indirizzo e recapiti telefonici ed e-mail: \_\_\_\_\_

Ogni successiva variazione, sempre nell'ambito del Comune di Trieste, dovrà essere comunicata con un preavviso di cinque giorni all'indirizzo PEC del Comune di Trieste.

#### **ART. 23) – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Oltre all'offerta economica, e al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, allegati rispettivamente sub “.....” e “.....” al presente atto, si considerano parte del presente contratto, ancorchè non materialmente allegati allo stesso, ma depositati agli atti della stazione appaltante, l'Offerta Tecnica, il Capitolato Speciale d'Appalto citati all'art. I del presente atto.

#### **ART. 24) – ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, l'appaltatore dichiara di approvare specificamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 20 del presente atto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCESCA LOCCI

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 13/06/2024 16:30:38